



L'impatto intersettoriale del REACH:

- le implicazioni per i produttori/importatori di articoli**
- l'attività di Confindustria**

Annalisa Oddone


Area Impresa e Territorio - Confindustria

L'Aquila, 21 giugno 2007

L'IMPATTO INTERSETTORIALE DEL REACH



REACH non è una normativa che riguarda un singolo settore o un singolo aspetto della filiera produttiva, ma in modo differente tutti i soggetti che utilizzano sostanze chimiche



Il Regolamento REACH è quindi una
normativa di sistema



- In generale saranno i **produttori e gli importatori** di sostanze chimiche a doversi far carico di accertare le caratteristiche delle sostanze e fornire le informazioni necessarie alla loro **registrazione**
- Ma anche le **aziende utilizzatrici** di sostanze nonché i **produttori di articoli** avranno compiti importanti: REACH prevede infatti una stretta **collaborazione** tra tutte le parti della filiera industriale e include disposizioni sulla cooperazione e lo **scambio di informazioni** tra imprese
- **Tutti i settori sono coinvolti**: dal produttore di semilavorati, alla carta, al tessile ecc, sino a settori più complessi quali l'arredamento, la metalmeccanica, l'elettronica ecc.



- Il REACH interessa quindi tutte le sostanze chimiche:
 - ✓ in quanto tali
 - ✓ come componenti di preparati
 - ✓ contenute negli articoli/manufatti

- Pertanto **chiunque produca un articolo** ed utilizza sostanze chimiche avrà precisi compiti da svolgere e disposizioni da rispettare

- Tali adempimenti riguardano soprattutto la **collaborazione con i propri fornitori**, lo **scambio di informazioni**, il **rispetto delle raccomandazioni** fornite con le SDS e il **rispetto delle disposizioni sulle sostanze contenute negli articoli**

APPLICAZIONE DEL REACH AGLI ARTICOLI:


Definizioni



Articolo:

“Un oggetto composto di una o più sostanze o preparati a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolare che ne determini la funzione di uso finale in misura maggiore della sua composizione chimica”

Non sempre facile definire chiaramente un articolo (in modo da distinguerlo da sostanze o preparati)



In corso approfondimenti in sede comunitaria per casi “borderline” per dare interpretazioni uniformi a livello europeo

APPLICAZIONE DEL REACH AGLI ARTICOLI:



Definizioni -segue

■ **Produttore di articolo:** ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità

■ **Utilizzatore a valle:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle

■ **Fornitore di articolo:** ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato

■ **Destinatario di articolo:** un utilizzatore industriale o professionale o un distributore cui viene fornito un articolo, esclusi i consumatori

REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE NEGLI ARTICOLI (art. 7 comma 1)



Produttore o importatore di articoli

Se

a) la sostanza è **contenuta negli articoli in quantitativi > 1 ton/anno** per produttore o importatore;

b) la sostanza è **destinata a essere rilasciata** in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili
[ad es: cartuccia per stampante per cui l'emissione di inchiostro e' una funzione voluta]

NB: se la sostanza è stata registrata da un attore a monte che ha incluso l'uso identificato, allora NON si deve presentare una nuova registrazione se ci si attiene agli scenari di esposizione individuati



Presenta una
registrazione delle
sostanze all'Agenzia

NOTIFICA DELLE SOSTANZE CONTENUTE NEGLI ARTICOLI (art. 7 comma 2)




Produttore o importatore di articoli

Se

a) la sostanza (se candidata **all'autorizzazione** -CMR, PBT, vPvB) è contenuta negli articoli in quantitativi > 1 ton/anno per produttore o importatore

b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione > a 0,1% in massa (1 gr /kg di merce)
(es. un tessuto in cui sono presenti sostanze chimiche altamente pericolose in quantitativi superiori a 1.000ppm)

L'obbligo entra in vigore **dal 1.6.2011** ed in particolare sei mesi dopo che una sostanza è stata identificata come pericolosa



Presenta una **notifica** all'Agenzia

Identità del
fabbricante/import.; n.
di registrazione delle
sostanze se
disponibile; identità e
classificazione delle
sostanze; breve
descrizione dell'uso
dell'articolo; fascia di
tonnellaggio delle
sostanze



- Tutti i settori industriali saranno chiamati ad un intenso e dettagliato scambio di informazioni che quindi sarà “up and down” lungo la catena produttiva (dal produttore all'utilizzatore finale e viceversa)
- Gli utilizzatori diventano pertanto parte attiva nell'applicazione pratica del nuovo sistema
- Molte delle informazioni che i produttori di sostanze forniranno ai propri acquirenti /utilizzatori dipenderanno anche dalle informazioni che questi avranno trasmesso a monte


SCAMBIO DI INFORMAZIONI



Fornitore di una sostanza



SDS con scenari di esposizione e raccomandazioni d'uso




Destinatario di una sostanza



Applicare le raccomandazioni d'uso suggerite dal fornitore nella SDS

Comunicare per iscritto al fornitore **gli usi delle sostanze** affinché diventino *usi identificati*; comunicare ogni **informazione che consenta di implementare e raffinare le misure di gestione del rischio** che sono state comunicate

Se **produttore di articolo** contenente sostanze pericolose in concentrazione $> 0,1\%$ (*notifica*)



Obbligo di comunicare al destinatario **nomi delle sostanze e precauzioni d'uso**

CONSIGLI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE



- Identificare le sostanze e i preparati presenti in azienda (n. CAS delle sostanze, EINECS o ELINCS) e i volumi acquistati annualmente
- Redigere una lista dei fornitori e verificare se il fornitore è fuori UE
- Fornire dati e informazioni ai propri fornitori per permettere la realizzazione del dossier di registrazione e gli scenari di esposizione
- Verificare la presenza della propria applicazione nel CSR e nella SDS inviata loro dal proprio fornitore
- Rispettare le raccomandazioni d'uso contenute nella SDS
- Preparare un proprio CSR se la propria applicazione è diversa dallo scenario di esposizione (in SDS) oppure per gli usi che vorranno mantenere confidenziali
- Considerare alternative per le sostanze che potrebbero scomparire dal mercato (soprattutto le più pericolose)

PRINCIPALI CRITICITA' PER I PRODUTTORI DI ARTICOLI E RACCOMANDAZIONI



- Il REACH **aumenterà il carico burocratico** per le aziende utilizzatrici di sostanze e di preparati chimici, per via dell'oneroso scambio di informazioni “up and down” con i propri fornitori di sostanze per ciascuna sostanza o preparato in uso
- Si dovrà dare vita ad un sistema molto complesso che necessiterà tempo e risorse sia umane che economiche

PRINCIPALI CRITICITA' PER I PRODUTTORI DI ARTICOLI E RACCOMANDAZIONI -segue



- Potrebbe cessare la commercializzazione di talune sostanze chimiche a causa degli elevati costi a carico del settore chimico per la predisposizione dei dossier. In tal caso gli utilizzatori dovranno orientarsi verso prodotti chimici sostitutivi dai costi probabilmente più elevati e che potrebbero non garantire eguali prestazioni qualitative anche degli stessi articoli rispetto a quanto avviene oggi
- La Commissione europea stima però che solo l'1-2% delle sostanze uscirà dal mercato
- I costi per gli utilizzatori di sostanze a seguito del REACH sono stimati fino a 5,2 miliardi €

PRINCIPALI CRITICITA' PER I PRODUTTORI DI ARTICOLI E RACCOMANDAZIONI -segue



- E' necessario che vengano assicurate **parità di condizioni competitive** tra gli articoli europei e quelli di importazione definendo un **sistema di controlli efficace** che consenta una verifica della sicurezza degli articoli importati
- Questo aspetto viene attualmente trattato nell'ambito dei gruppi di lavoro RIPS (Reach Implementation Projects) della Commissione UE che sono incaricati di redigere linee guida tecniche per l'implementazione del Regolamento



- Direttiva 67/548/CE viene emendata ai fini del suo inserimento nel REACH : **si attende però nuovo sistema di classificazione ed etichettatura internazionale GHS** (giugno 2008?)
- Abrogati :
 - dal 1.6.07 Dir. 91/155/CEE (preparati)
 - dal 1.6.08 Dir. 93/105/CE (redazione fascicoli tecnici), 2000/21/CE (relativa a Dir. 67/548)
 - dal 1.6.08 Reg. CE 793/93 e CE 1488/94 (rischi sostanze esistenti)
 - dal 1.8.08 Dir. 93/67/CEE (rischi sostanze notificate)
 - dal 1.6.09 Dir. 76/769/CEE (restrizioni)

TEMPISTICHE E APPLICAZIONE



- **Registrazione** segue tempistica in **11 anni** (per sostanze phase in)
- **Dal 1 giugno 2007**: Titoli IV (informazioni lungo la catena produttiva, SDS), IX (tariffe), X (agenzia)
- **Dal 1 giugno 2008**: **la maggior parte delle disposizioni** - Titoli II (registrazione), III (condivisione dei dati), V (utilizzatori a valle), VII (autorizzazione), XI (inventario classificazioni), XII (informazioni)
- **Dal 1 giugno 2009**: restrizioni

In corso di elaborazione a BXL le Linee Guida sui vari aspetti applicativi del REACH (cd **RIPs** = REACH Implementation Projects) <http://ecb.jrc.it/reach/rip/>

INIZIA LA FASE APPLICATIVA



- Le imprese hanno un ruolo di assoluto rilievo nell'applicazione e nel funzionamento del REACH: per l'effettuazione dei test e la preparazione dei fascicoli tecnici, per lo scambio di informazioni, per la gestione delle sostanze chimiche nei processi produttivi e nei manufatti
- Il REACH è un sistema complesso basato su regole, procedure ed indicazioni che le imprese dovranno seguire scrupolosamente e a cui sarà necessario dedicare tempo e risorse
- Da qui l'importanza dell'attività del sistema confindustriale finalizzata a facilitare gli onerosi compiti che attendono le imprese, per la maggioranza PMI

L'ATTIVITÀ DI CONFINDUSTRIA: Cosa è stato fatto



- Continuo monitoraggio dell'iter della proposta di Regolamento, coinvolgimento del sistema associativo, contatti con istituzioni italiane ed europee
- Operativo un gruppo di lavoro con associazioni interessate; continuo coordinamento con il sistema confindustriale; eventi sul territorio
- Elaborazione di osservazioni e proposte trasmesse alle istituzioni competenti. Collaborazione e incontri con i Ministeri italiani e con deputati presso il P.E.
- Quest'attività (anche insieme alle altre associazioni industriali europee) ha contribuito ad apportare importanti modifiche al testo del Regolamento rispetto a quanto inizialmente proposto

L'ATTIVITÀ DI CONFINDUSTRIA: i principali obiettivi nella fase applicativa



- Continuare e rafforzare la collaborazione e le sinergie all'interno del sistema confindustriale tra settori e sul territorio
- Il sistema associativo si sta già organizzando con specifici strumenti operativi di supporto alle imprese (Centro REACH, Quick REACH, STAR Reach...)
- Intensificare la collaborazione con le Istituzioni in modo da contribuire al funzionamento delle misure e degli strumenti che le autorità pubbliche dovranno istituire per un'efficace gestione delle sostanze e per fornire il necessario supporto alle imprese

PRINCIPALI AREE NON ANCORA CHIARE



<i>Temi</i>	<i>Dettaglio</i>
Linee Guida	Molte non sono ancora disponibili nella loro versione finale, soprattutto per quanto riguarda alcune procedure
Agenzia	Sarà operativa solo 12 mesi dopo l'entrata in vigore del REACH. Non sono ancora definiti i costi di gestione; le tasse per la Registrazione a carico delle Imprese; i ruoli dell'Agenzia nella fase di Valutazione, rispetto a quello delle A.C. degli Stati Membri.
Campo di Applicaz.	Delimitazione non del tutto chiara (a causa dei diversi ambiti per le varie fasi del REACH). La definizione dei criteri di inclusione nell'Allegato IV (sostanze esentate dalla Registrazione), prevista nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del REACH, potrebbe portare ad una revisione del Campo di Applicazione.
Consorzi	Attualmente, nessuna informazione sulle modalità di partecipazione e di gestione dei Consorzi; sull'effettiva tutela delle informazioni confidenziali; e sui criteri di ripartizione dei costi.
Controlli	Il testo del Regolamento non chiarisce a chi sarà assegnata la responsabilità di verificare, sul territorio, che le Imprese rispettino le disposizioni del REACH.
Sostanze negli articoli	Indeterminazione sull'efficienza dei controlli che dovranno assicurare, per gli articoli importati da Paesi extra UE, gli stessi standard di sicurezza richiesti a quelli prodotti in UE.

Grazie per l'attenzione